

LA FNOVI SCRIVE AL MINISTRO DELLA SALUTE

UNA DEROGA DA NON UTILIZZARE

Non vanno cambiate le norme attuali a tutela della salute pubblica.

a cura del **Comitato Centrale Fnovi**

I 29 dicembre p.v. entrerà in vigore il Regolamento (Ue) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui

movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (Ce) n. 998/2003. Nella fase di modifica del Reg. n. 998/2003 la Fnovi aveva comunicato - anche tramite la Federazione Europea dei Veterinari (Fve) - le proprie perplessità e preoccupazioni sulle conseguenze delle possibili deroghe all'obbligo di vaccinazione contro la rabbia e ai limiti di età dei cuccioli, ora contemplati dall'articolo 7.

Nel testo del Regolamento è disciplinata, sempre nonostante l'opposizione della professione medico veterinaria europea, la previsione che il

proprietario debba dichiarare che i cuccioli "non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia". Fnovi ritiene queste deroghe pregiudizievoli della salute e del benessere degli animali e delle persone che entreranno in contatto con loro. La base della movimentazione degli animali all'interno della Unione Europea è la «garanzia all'origine» che stabilisce che nel luogo di nascita e provenienza sono presenti condizioni di controllo e prevenzione delle patologie trasmissibili, in modo particolare delle zoonosi. Sarebbe pleonastico ricordare quanto la rabbia sia pericolosa per l'uomo e la sua diffusione, spesso incontrollata, nei paesi dell'Est Europa. Il nostro Paese non può permettersi di favorire la diffusione di patologie zoonosiche, tanto meno i costi conseguenti al contenimento o eradicazione, ed è evidente la precarietà del-

le dichiarazioni «di chiunque diverso da un medico veterinario» in tema di salute o benessere degli animali.

Il traffico illegale dei cani e dei gatti - per restare nell'ambito delle specie più diffuse contemplate dal Regolamento - è un fenomeno ancora molto diffuso in Italia che, per motivi geografici, risulta luogo di transito e di destinazione di moltissimi animali introdotti senza alcun rispetto delle regole su salute e benessere. Il nostro ordinamento è l'unico in Europa che prevede un reato specifico a contrasto del traffico e dell'introduzione illegale di animali. Non c'è motivo per consentire l'ingresso di cuccioli non vaccinati e/o di età inferiore alle quattro settimane, né sono sostenibili ragioni fondate su un'ottica distorta della libertà di commercio. Da ultimo è necessario considerare i costi dei controlli e delle eventuali vaccinazioni post introduzione - quando non contagio - di animali e persone entrate in contatto con animali dei quali si ignora lo stato sanitario di provenienza.

Per questo motivo Fnovi ha chiesto al Ministro Lorenzin che l'Italia eserciti la potestà conferitale dal Regolamento di **non utilizzare la deroga** di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento così come richiamata anche dalla Direttiva 2013/31 di modifica della direttiva 92/65, affinché anche nel recepimento nazionale di questa, nessun animale, né per gli scambi né per le movimentazioni non commerciali, possa essere introdotto nel nostro Paese in assenza di un protocollo vaccinale completo contro la rabbia e che quindi non vengano cambiate le norme attuali del nostro paese a tutela della salute pubblica. ■

